

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ORLANDI MAURO

Nella seduta del 03/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Espone il ricorrente di aver sottoscritto con l'intermediario odierno convenuto tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto (il primo sottoscritto nell'aprile 2005 ed estinto nel novembre 2005 alla settima rata con capitale versato per anticipata estinzione di €3.658,14; il secondo sottoscritto nell'ottobre 2005 ed estinto nel giugno 2006 con il versamento di € 6.837,95; il terzo sottoscritto nel giugno 2006 ed estinto nel dicembre 2011 con il versamento di € 10.253,74. In ragione della scarsa trasparenza delle clausole del contratto in relazione a costi e condizioni praticate, la parte attrice chiede il ristoro "proporzionale" delle commissioni addebitate in fase di sottoscrizione e non godute per anticipata estinzione dei contratti per un totale di € 4.403,20.

L'intermediario eccepisce, preliminarmente, che "i contratti [...] stipulat[i] nel corso dell'anno 2005 sono estinti ben prima del 1° gennaio 2009 e pertanto controversie su di essi non possono essere sottoposte all'ABF". Inoltre, "per quanto attiene al contratto stipulato a giugno del 2006 [...] contesta la non procedibilità del ricorso introduttivo [poiché] [...] oggetto del presente ricorso è una richiesta restitutoria relativa ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio che il [ricorrente] ha stipulato [...] nell'anno



2006, pertanto il ricorso è improcedibile in quanto riferito "a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009". Non può esservi dubbio sul fatto che nel caso di specie si debba prendere in considerazione la data di sottoscrizione del contratto. Le richieste e contestazioni avversarie si fondano inequivocabilmente sulla (presunta) mancanza di trasparenza del contratto e della conseguente illegittimità (per contrarietà all'art. 125 comma 2 TUB) delle pattuizioni relative alla modalità di determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata del prestito". "A questo punto delle due l'una: se si contesta (come in effetti è) l'invalidità delle pattuizioni, allora si contesta un vizio genetico del rapporto contrattuale sicché si deve prendere in considerazione la data di stipula del contratto (anno 2006), ed il ricorso è improcedibile. Se si contesta solo ed esclusivamente il conteggio di anticipata estinzione, senza nulla obiettare circa la validità delle pattuizioni che disciplinano le modalità di determinazione del residuo debito in caso di estinzione anticipata del prestito, allora il ricorso andrà rigettato perché il conteggio è stato elaborato in base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate". Nel merito delle richieste avversarie, contestando il consolidato orientamento ABF in tema di rimborso degli oneri non goduti in conseguenza di anticipata estinzione, l'intermediario sostiene "che [tale] orientamento si fonda però, errando, sul richiamo all'art. 125 sexies TUB quando va applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 TUB (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art. 125 sexies TUB)". La resistente "ha quantificato il residuo debito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 TUB e 3 del DM 8 luglio 1992 [poiché] la norma di fonte primaria richiama un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative. L'attuazione della disposizione di fonte primaria è stata appunto delegata al CICR, con il compito di determinare le modalità anche tecniche per quantificare la riduzione del corrispettivo del credito. La disposizione attuativa è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, applicabile *ratione temporis* al caso di specie". "La somma [...] richiest[a] a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992, che prescrive di fatto l'abbuono dei soli interessi al tasso indicato nel contratto. Ciò posto ne consegue che le specifiche pattuizioni contrattuali che disciplinano l'estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile *ratione temporis* che non chiedeva né tanto meno imponeva, a pena di invalidità, di suddividere i costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito". "Solo successivamente alla data di stipula del contratto, il Legislatore ha abrogato l'art. 125 TUB sostituendolo con il nuovo art. 125 sexies TUB, introdotto dal D. Lgs. N. 141/2010, che per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CEE, e dunque è applicabile solo ai contratti stipulati dopo agosto 2010";

Con riferimento alla richiesta di restituzione di quanto è stato corrisposto all'agente/mediatore creditizio per la pratica di finanziamento, [la convenuta] chiede il rigetto di tale domanda di rimborso in quanto tale agente, per definizione, percepisce una provvigione per l'opera svolta che si esaurisce nell'aver messo in relazione le parti che hanno poi concluso il contratto. Con specifico riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, si evidenzia che lo stesso è stato incassato dalla Compagnia che assicurava la pratica di finanziamento e pertanto la richiesta di restituzione deve essere sottoposta alla stessa Compagnia che tuttora lo detiene, come oggi espressamente previsto dalla Legge 221/2012.

Il ricorrente chiede "la somma [...] di € 4.403,20 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento". L'intermediario,



chiede al Collegio, in via preliminare, che dichiari il ricorso non procedibile; in subordine insiste per il rigetto.

### DIRITTO

Giova subito premettere che la collocazione delle vicende relative ai primi due contratti di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2007 non preclude la cognizione dell'ABF. L'evidente collegamento tra di essi, tale che le condizioni dell'ultimo contratto risentono dei conteggi di estinzione dei primi, consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel ricorso introduttivo della presente controversia.

Recita l'art. 39 d.P.R.: *«è vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione»*. È da ricordare che la Banca d'Italia, nel comunicato del 10 novembre 2009, ha espressamente qualificato la violazione del citato art. 39 come una grave irregolarità, valutabile ai fini dell'attivazione, a carico dell'intermediario responsabile, del procedimento di cancellazione dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB (art. 111 TUB, previgente formulazione), segnalando come *«tale prassi comporti, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni – percepite sia dell'ente erogatore, sia della rete distributiva – siano applicate all'ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto»*. Nel comunicato si raccomanda pertanto agli intermediari, *«ove abbiano proceduto al rinnovo di operazioni di cessione del quinto dello stipendio in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/50, di adoperarsi, al fine di tutelare adeguatamente la propria reputazione ed affidabilità, affinché i clienti, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, siano ristorati anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei premi assicurativi»* (v. in termini Collegio di Roma, dec. n. 491/2012). Su questa linea, appare al Collegio che spetti al ricorrente la restituzione delle somme dovute in ragione di ciascuno dei tre contratti.

Giova nel merito richiamare il consolidato orientamento dei Collegi, in base al quale appare suscettibile di restituzione, nel caso di estinzione anticipata, la quota delle commissioni e del premio assicurativo non maturata nel tempo. Debbono infatti reputarsi contrarie a norma imperativa le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* dei costi applicati al contratto, nel caso di estinzione anticipata (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, n. 2055/12; Collegio di Roma, n. 1121/12; Collegio di Napoli, n. 1858/12).

È da rammentare come l'art. 125, 2° comma, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Disposizioni varie a tutela dei consumatori) preveda che *«le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR»*.

Su questa linea, l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, dispone che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*. Nello stesso senso, con Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, si dispone che in caso di estinzione anticipata del mutuo



*«l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata».*

Tale disciplina attua l'art. 8 della direttiva 87/102/CEE, ai sensi del quale *«il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito [e] in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito».* La ratio di tale norma a tutela del consumatore è stata ribadita dalla Direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, recentemente recepita dal D.Lgs. n. 141/2010, per i contratti di credito al consumo, che sostituisce la norma comunitaria dell'87.

Quanto alla restituzione dei premi assicurativi, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ('Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'), in base al quale "nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica [...], il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte 10000di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato". Su questa linea, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 prevede che "nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.

Preme infine segnalare i ripetuti richiami della Banca d'Italia alla trasparenza e correttezza delle previsioni contrattuali, volti a garantire al cliente la piena consapevolezza del proprio diritto alla restituzione delle somme anticipate. Appare in proposito necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, distinguendo quelle suscettibili di maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.).

Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio reputa che: (a) siano suscettibili di restituzione, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – come nel caso in esame – l'intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire; (c) l'importo è equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del premio assicurativo.

Nel nostro caso, il primo contratto (che prevedeva 36 rate) è stato estinto nel novembre 2005, dopo il pagamento di 7 rate; il secondo contratto (che prevedeva 60 rate) è stato estinto nel giugno 2006, dopo il pagamento di 7 rate; il terzo contratto (che prevedeva 108 rate) è stato estinto nel dicembre 2011, dopo il pagamento di 66 rate. Secondo il criterio *ratione temporis* adottato da questo Collegio, l'importo totale di ciascuna delle commissioni e dei premi assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue. Ne risulta un importo complessivo pari ad € 4403,20.

### **P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4403,20, oltre a interessi dal giorno del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA